



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 847411 fax 8874109

email [protbelvedere@tiscali.it](mailto:protbelvedere@tiscali.it) sito web [www.comune.belvedere-marittimo.cs.it](http://www.comune.belvedere-marittimo.cs.it)

## UFFICIO DEL SINDACO

### ORDINANZA contingibile e urgente N.94

### IL SINDACO

**VISTO** il DPCM del 08/03/2020 con relativo allegato e richiamati integralmente i contenuti;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 648 del 09/03/2020;

**VISTO** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Calabria n° 3 del 08/03/2020 e richiamati integralmente i contenuti, nonché quelle successive di chiusura di alcuni Comuni;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria N. 12 del 20 marzo 2020, da intendersi qui trascritta e riportata, che ha indicato nuove e diverse disposizioni, alle quali ci si è adeguati;

**VISTE** le funzioni e i poteri in materia di Protezione Civile e Salute Pubblica;

**VALUTATA** la necessità di continuare a porre in essere tutte le iniziative e i provvedimenti per il contenimento della diffusione di “COVID- 19” impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto altresì che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia COVID-19 come PANDEMIA, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livelli globali;

**VISTO** il DPCM del 11/03/2020, nonché il Decreto “CuraItalia”, ai quali deve farsi riferimento;

**VISTO** il D.L.vo n°267 del 18/08/2000;

**VISTE** le note Ministeriali e prefettizie;

**VISTO** IL DECRETO LEGGE n.19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 26 marzo 2020;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno N. 15350/117 (2) Uff.Prot.Civ. in data 27/03/2020, che ha chiarito non esserci più “*differenziazioni circa le limitazioni tra le medie e grandi strutture di vendita*”

**VISTO** il DPCM del 01/04/2020 (pubblicato in G.U. il successivo 2/4), che ha prorogato tutte le limitazioni anti-contagio alla data del 13 aprile 2020;

**VISTO** il DPCM del 10 aprile 2020, che prolunga il “lockdown” fino al 3 maggio, con aperture graduali a far data dal 14 aprile 2020, che si intende qui integralmente trascritto e riportato;

**VISTE** tutte le precedenti Ordinanze del Sindaco di Belvedere Marittimo in *materia anti Covid-19*, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti.

### ORDINA

che l'efficacia delle disposizioni, di cui alle precedenti Ordinanze Sindacali, valide fino al 13 aprile 2020, è prorogata fino al 3 maggio 2020, fatta eccezione per tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate negli allegati 1 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020, che si intende qui trascritto e riportato, che va a integrare gli allegati dei precedenti DPCM.

Pertanto, potranno riaprire a titolo indicativo nei limiti indicati dal DPCM del 10 Aprile 2020 negli allegati 1 e 3 e dallo stesso individuati;

1. librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini, prodotti di profumeria, computer, attrezzature per telecomunicazioni, elettronica, audio e video, elettrodomestici, prodotti medicali e ortopedici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, ferramenta, lavanderie;

2. attività legali e contabili, di direzione aziendale e consulenze gestionali, studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche, attività professionali scientifiche e tecniche, servizi veterinari, cura e manutenzione del paesaggio.

Ogni attività dovrà garantire pulizia e igiene ambientale, almeno una volta al giorno. Obbligatorio l'uso di mascherine, nei locali chiusi e ove non possibile il distanziamento sociale, l'uso di guanti usa e getta. L'accesso negli esercizi commerciali inferiori a metri quadrati quaranta, sarà consentito per una persona alla volta e due operatori.

***Si avverte che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza, sarà punito ai sensi dell'art 650 c.p.***

## **DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Belvedere M.mo, al Prefetto di Cosenza e al Ministero della Salute.

Dispone altresì che sia resa pubblica on-line sul sito del Comune, dandone ampia diffusione.

## **AVVERTE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, davanti al TAR competente per territorio, entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Dalla Residenza Municipale, li 13 aprile 2020.



IL SINDACO  
Dott. Vincenzo CASCINI